



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. n. 2284
All.

//, 20.01.06

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
e della Formazione**

e, p.c.

**pres. Giovanni Tinebra
Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria**

**Oggetto: Legge finanziaria anno 2006. Personale del Corpo di polizia penitenziaria –
Maggiorazione dell'indennità oraria di missione – art. 6, co. 3, D.P.R. 16.03.99, n. 254.**

Com'è noto, la legge finanziaria per l'anno 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266) ha soppresso, fra l'altro, l'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, 1° comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, 1° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, nonché le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle Forze di polizia ad ordinamento civile.

A prescindere dagli effetti nefasti che tale disposizione avrà sul personale penitenziario e, soprattutto, su quello appartenente al Corpo di polizia penitenziaria i cui stessi compiti istituzionali (si pensi al servizio di traduzione dei detenuti e degli internati, ma non solo) presuppongono il servizio fuori sede con cadenza pressoché quotidiana, è giunta notizia che, secondo una "particolare" interpretazione, si intenderebbe soppressa anche la maggiorazione dell'indennità oraria di missione introdotta dall'art. 6, comma 3, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, e rivalutata dai DD.PP.RR. che hanno recepito gli Accordi contrattuali successivi.

Se ciò fosse confermato, ci troveremmo in tutta evidenza di fronte ad un'interpretazione, non solo restrittiva e capziosa, ma del tutto illegittima.

Peraltro, lo stesso comma 215, art. 1, della citata legge finanziaria, detta e chiarisce: "*Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge*".

Non pare possano esservi dubbi, pertanto, in relazione alla circostanza che la maggiorazione dell'indennità oraria di missione di cui al richiamato art. 6, comma 3, D.P.R. 254/99, essendo collegata ad una specifica posizione di impiego del personale del Corpo di polizia penitenziaria, debba continuare ad essere corrisposta secondo l'importo fissato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 266/05.

Per quanto accennato ed anche al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo e attenuare l'apprensione che la questione sta causando nel personale interessato, si invita codesta Direzione generale a chiarire con la massima sollecitudine ogni aspetto della vicenda.

Nell'attesa di un urgentissimo riscontro, distinti saluti.

**Il Segretario Generale
Massimo Tesi**